



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 200 del 29/12/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2011, n. 2871

Art. 6, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e Art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446; rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2012.

L'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Finanze riferisce:

- per le esigenze del bilancio regionale, in specie per concorrere alla copertura dei disavanzi sanitari ed in base all'articolo 28, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) è necessario riparametrare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) come modificato dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148;
- la variazione di aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore;
- il comma 3 dell'art. 50 del D. Lgs. N°446 del 15 dicembre 1997, all'attualità non espressamente abrogato, qualifica l'atto della Regione con cui si varia l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, come "provvedimento";
- la norma di conferma dell'addizionale regionale all'IRPEF è prevista nell'ambito delle norme di accompagnamento al bilancio di previsione 2012; ma è possibile che i tempi di promulgazione delle norme regionali non consentano la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per tempo, rispetto al termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, come contenuto nel comma 3, art.50, D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento, ai sensi della vigente legge di contabilità regionale, art. 79 comma 5 L.R. 28/2001, comporta implicazioni di natura finanziaria consistenti nella previsione di maggiori entrate a valere sul bilancio di previsione 2012.

L'Assessore, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. j) e lett. k) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio Finanze.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la proposta dell'Assessore al Bilancio;
2. di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
 - per i redditi sino a euro 15.000: 0,3 per cento
 - per i redditi oltre euro 15.000 e sino ad euro 28.000: 0,3 per cento;
 - per i redditi oltre euro 28.000 e sino ad euro 55.000: 0,5 per cento;
 - per i redditi oltre euro 55.000 e sino ad euro 75.000: 0,5 per cento;
 - per i redditi oltre euro 75.000: 0,5 per cento.In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n° 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento, permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.
Le disposizioni dei commi precedenti assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, anche per estratto, entro il 31 dicembre 2011, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone
